

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4838 del 27/08/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO MO10A0065 - RIO BETON S.P.A. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SCOLTENNA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) AD USO INDUSTRIALE. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5008 del 25/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO10A0065 - RIO BETON S.P.A. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SCOLTENNA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) AD USO INDUSTRIALE. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATE:

- la concessione di derivazione da acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna rilasciata a Edil Pi di Faranna Piero (C.F. 00966080475) con Determinazione n° 9356 del 24/09/2009, per un quantitativo massimo annuale di 1.340 mc e una portata di 1,25 l/sec, procedimento MO05A0055;

- l'istanza di revoca della concessione di cui al procedimento MO05A0055, adottata con la Determinazione n° 652 del 01/02/2010 per non avere la ditta richiedente provveduto alla sottoscrizione del disciplinare di concessione nei tempi ad essa assegnati;

- la domanda di concessione presentata nuovamente da Edil Pi di Faranna Piero (C.F. 00966080475) in data 20/12/2010 assunta a protocollo n. 320574 , relativa al medesimo prelievo di cui alla Determinazione 9356/2009;

- l'istanza di subentro nella sopracitata domanda di concessione presentata da Rio Beton s.p.a. a socio unico (C.F. 00795690361) in data 11/04/2025 prot. 69422, in quanto la medesima ditta risulta essere l'esercente dell'impianto sulla base di contratto di affitto d'azienda a far tempo dal 21/11/2011;

DATO ATTO che la domanda di concessione è stata assoggettata al procedimento ordinario di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Regionale 41/2001;

PRESO ATTO che utilizzi, quantitativi massimi, portate e modalità di prelievo restano invariati, nella domanda, rispetto al procedimento MO05A0055 archiviato con la Det. 652/2010;

RITENUTO pertanto possibile ed opportuno, ai fini dell'espletamento del procedimento in oggetto, mantenere la validità dei pareri già acquisiti in precedenza, oltre che degli esiti della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con l'esclusione del Nulla Osta Idraulico della competente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione / Repulsione / Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

ACCERTATO che:

- il prelievo interessa il corpo idrico superficiale classificato con il codice IT08012202000000, stato ambientale "Buono" ▾

- l'impatto della derivazione è considerato "lieve" ▾ in rapporto alla portata media naturalizzata del corpo idrico pari a 7,16 mc/sec;

ACCERTATO in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO che la derivazione non ricade in area del Parco del Frignano od in altri siti della RETE NATURA 2000;

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 158 del 26/10/2011 l'estratto della domanda di concessione di cui al procedimento MO05A0055, oggi ridenominata MO10A0065, senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITI

- con prot. PG/2025/107511 del 16/06/2025, il Nulla Osta Idraulico del dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, che si allega quale parte integrante della presente Determinazione ;

- nell'ambito del procedimento archiviato MO05A0055, con prot. PG.2007.307860 del 03/12/2007, il parere favorevole della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale, con la prescrizione della regolarizzazione autorizzativa dello scarico di acque meteoriche di dilavamento nel Torrente Scoltenna;

ACCERTATO che la ditta Rio Beton è in possesso di AUA per lo scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento in acque superficiali rilasciata con DET-AMB-2017-1347 del 15/03/2017, pertanto la condizione richiesta da Provincia di Modena è verificata;

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con il fabbisogno necessario;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, che la ditta Rio Beton s.p.a. risulta essere validamente iscritta alla "white list" della Prefettura di Modena;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è quello minimo previsto per i prelievi fino a 3.000 mc/anno;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato, in data 20/08/2025:

- **€ 1.275,93** a titolo di canone di concessione per l'anno in corso (2025);
- **€ 1.275,93** a titolo di deposito cauzionale;
- **€ 6.260,65** a titolo di canoni annuali riferiti alle annualità 2020 al 2024, tenuto conto della richiesta di eccezione della prescrizione per i canoni antecedenti al 2019 compreso acquisita agli atti in data 15/07/2025 prot. 127075 ;
- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

VERIFICATO altresì che le spese di istruttoria pari a € 177 risultano essere state versate da Edil Pi in data 25/05/2011;

● **VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";

- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.”;

RITENUTO che sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che

- il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Anna Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

- a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Rio Beton s.p.a. a socio unico (C.F. 00795690361), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna con prelievo ubicato al Foglio 29 Fronte mappale 602 NCT comune di Pievepelago (MO), per uso industriale, con una portata massima di 1,24 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 1.340 mc/anno - Proc. MO10A0065;
- b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/02/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell’atto concessorio;
- d) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;
- e) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall’art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

h) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE
Modena
**Dott.ssa Anna Maria
Manzieri**
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
ARPAE - Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
 Unità Demanio Acqua
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna richiesta da **RIO BETON SPA**, (P.IVA 00795690361). codice procedimento **MO10A0065**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata nominale di prelievo derivazione: **1,24 l/s**;

1.2 – Quantitativo massimo del prelievo **1.340 mc/anno**

1.3 - Giorni lavorativi annui: 200 g per 8 h/g - prelievo giornaliero 6,7 mc/g

1.4 L'acqua prelevata può essere utilizzata esclusivamente per la produzione di calcestruzzo nell'impianto di betonaggio e di riciclo di materiali inerti gestito dalla società richiedente, ubicato in area demaniale antistante i mapp.li 276, 277, 278 e 279 al foglio 29 nel comune di Pievepelago (MO) loc.tà Modino.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nei quadri seguenti:

Corso d'acqua	Torrente Scoltenna 012202000000 1 ER
Dati catastali NCT Comune di Pievepelago, loc. Modino	Foglio 29 fronte mappale 602
Coordinate UTM-RER	X=629.632 Y=895.225
Caratteristiche opere di presa	Il punto di presa è ubicato nell'alveo del T. Scoltenna, in sinistra idraulica, immediatamente a valle del ponte sulla SS12 in località Modino. Il sistema di derivazione è costituito da: - Captazione in alveo: n° 2 elettropompe sommerse potenza < 1 Kw, prev. 10-20 m - Tubazione primaria interrata di lunghezza 10 m confluyente in pozzetto in c.a. diam. 1000 di comando elettropompe; - Tubazioni interrate di mandata ø 50 in uscita dal pozzetto di comando elettropompe verso il reparto produttivo per m 20 di attraversamento in viabilità esterna demaniale e m 65 ciascuna all'interno del perimetro dell'impianto.
Valutazione ERA su base cumulativa dei prelievi presenti nel corpo idrico	v. nota integrativa della D.D. n. 8/2015 del 24/10/2018

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7 punto 5 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso, relativo al prelievo acqua ad uso industriale è di € **698,97**.

5.1.2 Il canone dovuto per l'annualità in corso, relativo all'occupazione di area demaniale con le opere di captazione ed adduzione acqua ad uso industriale è di € **576,96** da versare anticipatamente al rilascio della concessione.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **1.275,93**.

6.2 Alla cessazione definitiva della concessione il deposito viene restituito oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica sull'opera di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

7.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà provvedere a:

- dotare l'opera di derivazione di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando documentazione fotografica comprensiva di un dettaglio del quadrante leggibile del contatore medesimo.
- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua e in particolare qualora sul sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

l'area dove è presente la derivazione sia colorata di **rosso**.

Nel caso sia colorata di **giallo** l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.

7.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché i luoghi vengano ripristinati allo stato originale, nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dal Nulla Osta

Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per sicurezza Territoriale e la Protezione Civile allegato alla presente Determinazione.

7.6 RESPONSABILITÀ PER DANNI

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

7.7 Rispetto DMV

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) pari a **0,48 m³ /sec** nel periodo estivo e a **0,74 m³ /sec** nel periodo invernale, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALL'ASPETTO IDRAULICO

8.1 L'esercizio della derivazione è subordinato al rispetto delle indicazioni, delle raccomandazioni, degli obblighi e delle prescrizioni indicate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per sicurezza Territoriale e la Protezione Civile acquisito con prot. 107511 del 16/06/2025 allegato parte integrante alla presente Determinazione.

8.2 Accesso all'area

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Autorità idraulica che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua fonte del prelievo non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento è afferente ad un corpo idrico censito nel Piano di Gestione del Bacino del Fiume Po come individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – SUB-CONCESSIONE

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. PG/2025/149056 in data 20/08/2025

IL DIRIGENTE DELL'UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
MODENA (USTPC-MO)

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli – sede di Modena: aoomo@cert.arpa.emr.it
- Responsabile Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli - c/o Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: aoofe@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Comune di Pievepelago

comune@cert.comune.pievepelago.mo.it

OGGETTO: R.D. 523/1904, R.R. 41/2001, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015 - RIF. MO10A0065 – RICHIEDENTE: RIO BETON SPA – RICHIESTA DI NULLA OSTA IDRAULICO RELATIVO A DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE E VOLTURA PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SCOLTENNA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO). RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, prot. 72229 del 16/04/2025, pervenuta allo scrivente Ufficio ed acquisita agli atti con prot. 29812 del 16/04/2025, con la quale si richiede il *nulla osta idraulico* relativo alla domanda di rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale mediante opere mobili ad uso industriale dal torrente Scoltenna, rif. MO10A0065 e contestualmente si comunica che:

- ✓ *in caso di mancata trasmissione si intenderà acquisito ai sensi dell'art. 17 bis della L 241/90;*
- ✓ *la ditta Rio Beton effettiva utilizzatrice dell'unità aziendale sita in via Sagradino 18 a Pievepelago subentrata nell'istanza depositata dalla EDILPI snc, ha presentato a seguito di richiesta della scrivente una relazione tecnica corredata da una tavola planimetrica esplicativa con indicazione delle seguenti componenti: opera di presa, pozzetto comando elettropompe, tubazione di mandata primaria, serbatoi di accumulo e tracciato di raccordo tra loro;*

Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

- ✓ *la derivazione è funzionale alla produzione di calcestruzzo nell'impianto di betonaggio e riciclo materiali inerti gestito dalla Società richiedente, nell'area demaniale antistante i mappali 276, 277, 278, 279 al foglio 29, alla confluenza con il torrente delle tagliole; per l'utilizzo di suddetta area demaniale sono in corso di verifica ed aggiornamento i titoli legittimanti l'occupazione;*
- ✓ *essendo suddetti mappali delimitati ad ovest/NO dal torrente delle Tagliole e a NE/est dal torrente Scoltenna, nella parte interna dei quali scorre un tratto della strada comunale denominata via Sagradino (MO22T053), dall'esame cartografico quest'ultima risulta soggetta ad attraversamento da parte della tubazione di mandata primaria dal torrente Scoltenna; pertanto siamo a chiedere un contributo tecnico in merito alla situazione descritta, relativamente ad eventuali aspetti di vostra competenza, ovvero, nello specifico, circa la sussistenza di interferenze tra le attività svolte dal richiedente sui mappali indicati e la suddetta asta idrografica;*
- ✓ *al richiedente si informa che sono in corso verifiche atte a stabilire la sussistenza dei titoli legittimanti l'occupazione delle aree demaniali e qualora sussista il caso si fa presente che dovranno essere presentate le relative istanze atte a ottenere la concessione all'utilizzo;*

Vista la documentazione trasmessa in allegato alla nota sopraccitata, costituita da:

- istanza di rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche superficiali rilasciata con atto n. 652/2010, presentata alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po' – sede di Modena, prot. 320574 del 27/12/2010, presentata dal Sig. Faranna Piero legale rappresentante della Società EDILPI;
- determinazione n. 9356 del 24/09/2009 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po', avente ad oggetto "Pratica MO05A0055 – EDILPI snc- Concessione di acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria dal torrente Scoltenna in Comune di Pievepelago ad uso industriale";
- bozza disciplinare di concessione;
- istanza di concessione acque pubbliche uso extradomestico, in data 09/04/2025, nella quale la ditta "Rio Beton spa" richiede il subentro alla domanda di concessione presentata dalla ditta "Edilpi snc di Faranna Piero" (pratica MO10A0065) mediante opera mobile costituita da: tubazioni PN10 Ø 50 mm immerse in acqua con terminale collegato a elettropompe sommerse della potenza di kW <1, prevalenza 10/20 m e con portata massima di prelievo di 1,24 l/sec (1 pompa 0,58 l/sec e 2 pompa 0,66 l/sec). Volume 1340 mc/annuo, DMV da Piano Gestione (estivo 110 l/sec – invernale > 500 l/sec); l'utilizzo industriale della risorsa idrica nella percentuale del 90% è destinato alla produzione di conglomerati cementizi e nella percentuale del 10 % per la nebulizzazione del centro recupero rifiuti;
- TAV. 1 Relazione tecnica e TAV. 2 – Planimetria esplicativa, datati 25/03/2025 a firma del Dott. Geol. Roberto Manfredini e della Dott.ssa Geol Barbara Mattei;

Presa visione, inoltre, della seguente ulteriore documentazione, utile a ricostruire il quadro dello stato di fatto:

- ✓ determinazione n. 652 del 01/02/2010 dell'allora Servizio tecnico ei bacini degli affluenti del Po' avente ad oggetto "Pratica MO05A0055 – Edilpi – decadenza dal diritto a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Scoltenna di cui alla determinazione n. 9356/2009";
- ✓ nota di Arpae SAC PG.2022.114416 in risposta a richiesta informazioni da parte di ARP AE – Distretto Area Sud sede di Pavullo, nella quale si comunica che la ditta EdilPI, alla quale è subentrata Beton Ghiaia ha presentato domanda di rinnovo prima della scadenza della concessione rilasciata con determinazione regionale n. 9356/2009, proc. MO10A0065 e per questo motivo, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo la ditta può continuare ad esercitare legittimamente il prelievo ad uso industriale;
- ✓ nota di richiesta di integrazioni PG.2025.34261 di Arpae rivolta alle ditte Rio Beton e Beton Ghiaia, nella quale si richiede alla ditta Rio Beton spa di presentare formale richiesta di subentro nell'istanza depositata in precedenza dalla ditta EDILPI, inoltre in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, si chiede di aggiornare la documentazione, come di seguito:
 - relativamente all'opera di presa, nella tav. 1 di ottobre 2005 è stato indicato l'utilizzo di due elettropompe sommerse collocate in un pozzetto in cemento posto nell'alveo del torrente in dx idraulica al foglio 29 fm 544: chiarire se sia ancora il corretto riferimento catastale della collocazione delle pompe e del percorso dei tubi interrati di collegamento alle cisterne 1 e 2;
 - come descritto nella Relazione tecnica agli atti dell'ottobre 2005, il collegamento delle tubazioni, avviene tramite due condotte separate interrate che alimentano le due cisterne, ma non vengono indicate estensione e tracciato, che, per quanto dichiarato comportano occupazione di area demaniale;
 - fornire disegni in scala 1:200 dell'opera di presa e delle eventuali opere idrauliche;
 - aggiornare volume emungimento;
 - qualora presenti indicare eventuali scarichi e/o restituzione acqua al corso d'acqua;
- ✓ Relazione tecnica e Tav. 1 dell'ottobre 2005 redatte dallo Studio tecnico geologico Manfredini per conto della ditta EDILPI, a corredo della Richiesta di concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale e trasmessa successivamente a richiesta dello scrivente UT, da Arpae, per le vie brevi tramite mail in data 03/06/2025;

Considerato dall'analisi della documentazione sopraccitata e dagli approfondimenti condotti in fase istruttoria, che:

- trattasi del rinnovo della derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso industriale, finalizzata all'esercizio dell'impianto di betonaggio della ditta Rio Beton con produzione di calcestruzzi e

dell'impianto di recupero inerti della ditta Beton Ghiaia; gli impianti comportano occupazione di aree demaniali, di cui alla concessione MOPPT0760, il cui iter istruttorio di rinnovo è anch'esso in corso;

- come si evince dall'analisi degli elaborati, l'opera di presa non è di tipo mobile, bensì fisso, costituita da due elettropompe sommerse aventi capacità di captazione pari a 35 l/min e 40 l/min alloggiate in un pozzetto di cemento ubicato nell'alveo del *torrente Scoltenna* al foglio 23 fronte mappale 385 del Comune di Pievepelago, appena più a monte della confluenza con il *rio delle Tagliole*; da suddetto pozzetto di cemento posto in alveo al pozzetto di comando elettropompe posto sulla sponda sx del corso d'acqua avente Ø 1000 mm, il collegamento è effettuato da una condotta di lunghezza 10 m e Ø 50 cm;
- dal pozzetto di comando si diramano due distinte tubazioni in polietilene Ø 50 cm interrate che convogliano le acque a due cisterne anch'esse interrate:
 - la prima convoglia le acque alla cisterna identificata con il codice 4a ubicata nella porzione sud dell'area avente lunghezza complessiva pari a 96 m, dei quali 20 m in area demaniale già concessionata al Comune di Pievepelago come viabilità di collegamento e 76 m in aree demaniali, di cui alla concessione MOPPT0760, il cui iter procedurale di rinnovo è anch'esso in corso;
 - la seconda convoglia le acque alla cisterna identificata con il codice 4b ubicata nei pressi delle tramogge di carico inerti, avente una lunghezza complessiva pari a 99 m, dei quali 20 m in area demaniale già concessionata al Comune di Pievepelago come viabilità di collegamento e 76 m in aree demaniali, di cui alla concessione MOPPT0760, il cui iter procedurale di rinnovo è anch'esso in corso;
- l'accesso all'area demaniale oggetto dell'istanza di rinnovo avviene mediante viabilità di collegamento sterrata, legittimata da concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza in sinistra idraulica del *torrente Scoltenna* e in destra idraulica del *rio delle tagliole*, rilasciata al Comune di Pievepelago con determinazione ARPAE DET-AMB-2023-3027 del 13/06/2023, rif MO22T0053; si richiamano le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dallo scrivente UT in data 14/04/2023 al prot. 21536 nell'ambito del procedimento volto al rilascio della concessione, nella fattispecie quelle riguardanti la fruizione in sicurezza di detta viabilità in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise dei corsi d'acqua;

Precisato, anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Richiedente a seguito di interlocuzioni con lo scrivente UT, che:

- ✓ il collegamento fra il pozzetto presente in alveo dove sono alloggiate le due elettropompe ed il pozzetto di comando NON è costituito da una tubazione, bensì da due come si evince anche dalla documentazione fotografica riportata nella TAV. 2 Planimetria esplicativa del 25/03/2025;

- ✓ suddetta documentazione fotografica evidenzia inoltre la presenza di un ulteriore pozzetto di comando avente le medesime dimensioni Ø 1000 mm, e di diverse tubazioni per il prelievo di risorsa idrica, non riconducibile alla presente istanza, come dichiarato dal Richiedente; nel merito, tuttavia, si ritiene opportuno segnalare, che l'elaborato grafico Tav. 1 dell'Ottobre 2005 evidenzia in uso al Richiedente anche questo secondo pozzetto di comando;

Evidenziato che le aree appartenenti al demanio idrico oggetto di occupazione per la derivazione di risorsa idrica e per la distribuzione tramite tubazioni in polietilene Ø 50 cm interrato, sono più correttamente identificate catastalmente come segue:

- per le opere di derivazione fisse, foglio 23 fronte mappale 385 del comune di Pievepelago;
- per le condotte di distribuzione della risorsa idrica, foglio 29 fronte mappali 278, 277, 276 e 602 del comune di Pievepelago;

Evidenziato che in data 05/04/2022 sono stati ultimati i lavori, a cura della scrivente Agenzia, di cui all'intervento avente codice n. 17084 denominato "*Interventi di consolidamento sponda in erosione nel torrente Scoltenna in loc. Ponte Modino per stabilizzazione pendio*" approvato con Decreto del Presidente n. 17 del 18/02/2021 nell'ambito del "*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*"; nell'ambito di tale intervento è stato ripristinato il rilevato spondale in sinistra idraulica del torrente Scoltenna, appena a monte dall'opera di presa fissa in oggetto, per garantire la difesa dai fenomeni erosivi causati dalla battuta di corrente e scongiurare criticità di tipo strutturale al versante che era stato interessato da un grave fenomeno erosivo con crollo di una significativa porzione della sponda sinistra del torrente e asportazione di un fronte di circa 7 metri nel punto di massima ingressione;

Considerato quindi che in fase di rinnovo, la scrivente Agenzia è chiamata ad esprimersi in ordine alla sussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 7/2004;

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione,

analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopracitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante *"Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*, con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- le D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"* e n. 1276 del 24/06/2024 *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° luglio 2024"*, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato ed aggiornato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Viste le valutazioni dei tecnici dello scrivente Ufficio e le risultanze dell'istruttoria condotta che ritengono ammissibile il mantenimento della derivazione di acqua superficiale;

Ritenuto che la derivazione di acqua superficiale sia compatibile con il buon regime idraulico del *torrente Scoltenna* e non ne pregiudichi l'officiosità idraulica qualora vengano rispettate le prescrizioni impartite nel presente nulla osta;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie

e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

al rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale dal *torrente Scoltenna* in sponda sinistra realizzata tramite opera di presa fissa e relativa occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico per i pozzetti e per le opere connesse alla distribuzione della risorsa idrica identificate catastalmente al foglio 23 fronte mappale 385 e al foglio 29 fronte mappali 278, 277, 276 e 602 del Comune di Pievepelago (MO), ad uso industriale, proc. MO10A0065, in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare sistemazione e manutenzione della sponda del corso d'acqua interessato dall'opera di presa e dalle condotte di adduzione, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie al fine di garantire adeguata protezione della sponda da fenomeni erosivi o cedimenti;
2. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti e/o franamenti nell'alveo o sulle sponde del corso d'acqua, per cause da imputarsi alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
3. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa e alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
4. il Richiedente è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;
5. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di derivazione, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento delle stesse in condizione di efficienza, ed è obbligato ad apportare all'area e all'opera concessa a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
6. sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto delle connesse, previa comunicazione allo scrivente UT di ogni accesso in alveo, specificando le modalità di intervento, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data prevista; rientrano nell'ambito di tali manutenzioni anche gli eventuali interventi di movimentazione del materiale litoide per i quali non sarà necessario richiedere autorizzazione espressa ma solo inviare la comunicazione preventiva di cui sopra;
7. le suddette attività di movimentazione di materiale litoide, che dovranno comunque essere ridotte al minimo, dovranno garantire il mantenimento della centralità della corrente evitando il formarsi di canali non naturali a ridosso della difesa spondale realizzata dalla scrivente Agenzia con i lavori richiamati in

premessa; rimane in ogni caso sempre vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del *torrente Scoltenna*;

8. per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa l'alveo e le sponde, il Richiedente dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla osta;
9. con cadenza almeno triennale, il Richiedente dovrà, in ogni caso, trasmettere allo scrivente UT una comunicazione attestante la buona conservazione delle opere dando conto degli interventi di manutenzione effettuati;
10. a seguito di ogni evento di piena il Richiedente dovrà visionare l'opera di presa e il tratto del corso d'acqua interessato, verificando che non ci siano state modifiche o deterioramenti che possano creare pericolo ed ostacolare il regolare deflusso delle acque nel *torrente Scoltenna*;
11. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, sia durante l'esecuzione di interventi di manutenzione che in condizioni di gestione ordinaria dell'opera di presa;
12. la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
13. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nell'istanza di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente Ufficio;
14. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
15. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza qualora il richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovranno essere preventivamente concordate con lo scrivente UT le modalità di ripristino dello stato dei luoghi e le modalità esecutive di realizzazione degli interventi di dismissione previsti.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito del presente procedimento.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori, con particolare riferimento a quanto argomentato in premessa, nel merito della presenza di un pozzetto di comando e di ulteriori tubazioni per il prelievo della risorsa idrica in prossimità della derivazione in oggetto.

Si informa che il presente nulla osta idraulico è rilasciato entro il termine previsto per la conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2363/2016, fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta pervenuta da ARPAE – SAC di Modena.

Si specifica che il presente nulla osta viene inviato per opportuna conoscenza al Comune di Pievepelago territorialmente interessato dall'occupazione in essere ed in considerazione dell'interferenza delle condotte di distribuzione con la viabilità oggetto della concessione proc. MO22T0053.

Si informa altresì, che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.